

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XIX - N. 3 - maggio/giugno 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

**Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì Martinelli
Studio Roberto Buglisi**

SCADENZE! SCADENZE!

7 MAGGIO giovedì

- **5 per mille dell'IRPEF - iscrizione:** invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della domanda di iscrizione negli elenchi 2015 dei possibili destinatari del 5 per mille IRPEF

18 MAGGIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
- Autoliquidazione INAIL - rata

20 MAGGIO mercoledì

- Contributi ENASARCO (primo trimestre)

25 MAGGIO lunedì

- Elenchi INTRASTAT: mensili

1 GIUGNO lunedì

- Acquisti da San Marino (aprile 2015): invio telematico

16 GIUGNO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **Versamento delle imposte saldo e acconto di:**
 - Mod. 730 - Soggetti privi di sostituto
 - Unico 2015 Persone fisiche/società di persone
 - Unico 2015 - Soggetti IRES
 - Mod. IRAP 2015
- **Diritto annuale Camera di Commercio:** versamento
- **Adeguamento degli studi di settore:** versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)
- **Versamento imposte sostitutive:** soggetti in regime dei minimi, cedolare secca, ecc.
- IMU, TASI E IM.I.S.: Versamento acconto anno corrente

25 GIUGNO giovedì

- Elenchi INTRASTAT: mensili

30 GIUGNO martedì

- Acquisti da San Marino (maggio 2015): invio telematico
- **Rivalutazione terreni e partecipazioni:** versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d'impresa (prima rata o unica soluzione),
- **Dichiarazione IMU/TASI** per le variazioni avvenute nel corso del 2014
- **5 per mille dell'IRPEF - adempimenti enti beneficiari**

IL MONDO VIRTUALE DELLE IMPOSTE

L'imposta di bollo, secondo quanto specificato dall'articolo e quanto specificato dal provvedimento dell'agenzia delle entrate del 14 novembre u.s., può essere dichiarata e assolta anche virtualmente.

È una modalità peraltro già presente nel nostro ordinamento da qualche tempo ma ora è di attualità, perché viene estesa alla massa dei contribuenti; questo dipende soprattutto dall'escalation della volontà ad aderire alle tecnologie informatiche ed a dematerializzare i documenti nel nostro sistema.

L'imposta però è la stessa di sempre, non ha nulla di nuovo, anzi segna ormai l'attaccamento, tutto italiano, alla storia senza tempo. (alcuni stati europei hanno abolito la marca da bollo da molti anni)

Tra ceralacche, sigilli e piume noi viviamo più sereni, più barocchi e più fantasiosi che mai.

È logico che in un mondo sempre più elettronico l'imposta che colpiva non tanto il contenuto ma la forma degli atti diventi essa stessa virtuale, vaporosa e piena di riccioli a partire dalla modalità di pagamento in acconto sulle stime e a saldo a gen-



naio sulla realtà.

Chissà! Nei mercati più concreti l'hanno abolita ritenendola anacronistica noi, in questo cammino di evoluzione digitale, abbiamo scelto di non desistere, di rimanere ben attaccati alla forma... Ma potremmo fare di più! Potremmo saltare di classe e lasciare tutti di stucco facendo diventare virtuali anche le imposte dirette ed indirette. Chissà come sarebbe il mondo se ci inventassimo di pagare l'iva virtualmente sulla base dei sogni di acquisto o se riuscissimo a dematerializzare l'IRPEF da pagare a giugno... Un po' come riuscire a liofilizzare l'acqua.

Giorgio DEGASPERI
Studio Degasperì Martinelli

In questo numero:

- IL MONDO VIRTUALE DELLE IMPOSTE
- DICHIARAZIONI 2015: termini di presentazione e versamento
- PROFESSIONISTI, PRESTAZIONI OCCASIONALI: obbligo di Partita IVA
- IVA: prestazioni relative ad edifici e reverse-charge
- VIES: Vat Information Exchange System
- IM.I.S.: l'imposta immobiliare semplice debutta in Provincia di Trento
- CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI: novità
- NASPI - DIS-COL: nuova indennità di disoccupazione
- DETRAZIONI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO: proroghe

RASSEGNA STAMPA
sintesi

**Ravvedimento operoso,
le critiche dei commercialisti**

Con una circolare del 15 aprile scorso la Fondazione nazionale dei commercialisti ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del ravvedimento operoso - di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - vigente a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 637, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190) con effetto dal 1° gennaio 2015. Il nuovo istituto, in particolare, sarebbe caratterizzato da talune criticità:

- a. da un lato, alcune sue regole sono applicabili esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, con una conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre imposte;
- b. in secondo luogo, al contribuente è preclusa la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in sede di ravvedimento;
- c. alle sanzioni non si applica il cumulo giuridico; i termini di accertamento sono riaperti a decorrere dalla data presentazione della dichiarazione integrativa "limitatamente agli elementi" ravveduti. Si ricorda che dallo scorso 1° gennaio, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate ai fini del ravvedimento non rileva l'avvenuta constatazione della violazione, né l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, ad eccezione della notifica di avvisi di liquidazione, avvisi di accertamenti, avvisi bonari e controlli formali delle dichiarazioni.

(Italia Oggi del 17 aprile 2015, pag. 24)

Il conto "fatture da ricevere" dev'essere movimentato entro quattro mesi

Il costo dedotto per effetto degli importi contabilizzati nel conto "fatture da ricevere" dev'essere regolarizzato entro quattro mesi (ex art. 6, commi 8 e 9, del D.Lgs. 471/97), con le seguenti modalità: a) per i beni mobili, dal momento della consegna o spedizione; b) per le prestazioni di servizi, dal pagamento del corrispettivo; c) per il trasferimento di beni immobili, dal momento della stipula dell'atto. Al riguardo, la sezione XI della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 6738/2014) ha affermato che la mancata movimentazione del conto entro il predetto termine costituisce un indice di illegittimità delle scritture contabili, che comporta la comminazione di una sanzione del 100 per cento della relativa imposta.

(Italia Oggi del 31 marzo 2015, pag. 29)

Niente fattura, scontrino o ricevuta per l'e-commerce

Scompare l'obbligo di emettere fatture e rilasciare scontrini o ricevute fiscali, per i servizi resi con modalità elettroniche a consumatori privati stabiliti nell'Unione europea, compresi quelli italiani. La regola - che vale sia per le attività di e-commerce, sia per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione - è stata introdotta dal decreto legislativo appro-

DICHIARAZIONI 2015: termini di presentazione e versamento

Nella tabella seguente riportiamo le principali scadenze relative alle dichiarazioni annuali 2015 per l'anno 2014. E' prevista anche per quest'anno la possibilità di rateizzare gli importi dovuto a titolo di saldo 2014 e di 1° acconto 2015 in rate mensili entro il mese di novembre (tasso interesse da applicare 4% annuo).

TIPO DICHIARAZIONE	PRESENT. CARTACEA	PRESENT. TELEMATICA	VERSAMENTO
IVA ANNUALE	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	16 marzo 2015 o 16 giugno 2015 (+0,4% mensile, per i soggetti Unico)
MOD. 730 (CAAF) MOD. 730 PRECOMPILATO		7 luglio 2015	
UNICO PER PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P.IVA	Eccezionalmente ammessa in pochissimi casi entro il 30 giugno 2015	30 settembre 2015	16 giugno 2015 o 16 luglio 2015 (+0,40%)
UNICO PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	16 giugno 2015 o 16 luglio 2015 (+0,40%)
UNICO SOC. DI PERSONE	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	16 giugno 2015 o 16 luglio 2015 (+0,40%)
UNICO ENTI NON COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano entro i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano il bilancio oltre i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio scadente nel periodo 1° giugno 2014 - 31 maggio 2015)</small>	Esclusivamente telematica	Entro l'ultimo giorno del 9° mese dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
DICHIARAZIONE IRAP	Esclusivamente telematica	30 settembre 2015	16 giugno 2015 o 16 luglio 2015 (+0,40%)
MOD 770 SEMPL.	Esclusivamente telematica	31 luglio 2015	
MOD 770 ORD.	Esclusivamente telematica	31 luglio 2015	

Le persone che possono utilizzare la forma cartacea per l'invio della dichiarazione sono le seguenti:

- soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- contribuenti persone fisiche che devono presentare alcuni quadri particolari (RM, RW, RT, AC);
- soggetti che presentano la dichiarazione di soggetti deceduti.

La novità di quest'anno è il modello 730 Precompilato, per il quale vi rimandiamo a quanto detto nello scorso numero del Fisco Pratico.

Fausto DEMOZZI
Studio Demozzi



PROFESSIONISTI, PRESTAZIONI OCCASIONALI: obbligo di Partita Iva

Se l'attività svolta da un professionista rientra tra quelle tipiche della professione per il cui esercizio deve avvenire l'iscrizione all'albo, indipendentemente dalla durata, i relativi compensi sono considerati reddito da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina. Di conseguenza, è sempre necessaria l'apertura della partita Iva da parte del professionista anche in caso di prestazioni occasionali. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite una nota inviata all'Inarcassa, la Cassa di previdenza degli architetti e degli ingegneri, avente per oggetto "Prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi".

Le prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi, se rientrano tra le attività tipiche legate alla professione, sono sempre vincolate all'apertura della partita Iva.

La nota del Mef parte dal presupposto normativo che le persone fisiche che svolgono in modo autonomo e abituale, anche se non esclusivo, attività artistica o professionale sono soggetti passivi Iva, ai sensi del art. 5 D.P.R. n. 633/1972.

L'attività di lavoro autonomo, precisa la nota del Ministero, si ha quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Dal punto di vista contrattuale, l'attività di lavoro autonomo è posta in essere sulla base di un contratto d'opera (articoli 2222 e seguenti Codice Civile) o di un contratto di prestazione intellettuale (articoli 2229 e seguenti C.C.). L'iscrizione a un albo può essere indicativa dello svolgimento di un'attività professionale e la mancata iscrizione non preclude la soggettività passiva all'imposta. In ogni caso, seguendo l'orientamento del Mef, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'arte o professione devono dichiararlo all'Agenzia delle Entrate che attribuirà al contribuente un numero di partita Iva.

La nota del Mef che si commenta si concentra sulle prestazioni occasionali, che, secondo

quanto stabilito dal legislatore, rientrano nell'ambito dei redditi diversi che vengono considerati tali se percepiti da soggetti che non svolgono attività di lavoro dipendente, impresa o arti e professioni.

L'elencazione dei redditi diversi, in particolare, è contenuta nell'art. 67 del Tuir, e tra le fattispecie individuate vi sono anche le attività di lavoro autonomo e di impresa non esercitate abitualmente.

In sintesi il MEF ha ribadito e preso la seguente posizione:

"Qualora l'attività del soggetto rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina" (obbligo di apertura di partita IVA).

Anche il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, con la nota n. 448 del novembre 2014 entra nel merito interpretativo e rileva che: *"L'iscrizione a un albo professionale non è condizione sufficiente a ricomprendere la prestazione tra i redditi di lavoro autonomo e per assoggettare gli stessi all'Iva, ma "può essere ritenuto un idoneo presupposto all'abitudine delle prestazioni"*.

In particolare, a parere del Cni, sebbene l'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 definisca le prestazioni occasionali come "rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro", il successivo comma 3 esclude dal campo di applicazione "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".

Ennesima diatriba sull'interpretazione della norma legislativa che mette in concreta difficoltà chi deve operare in merito. Possibile che non si possa avere una certezza del diritto nel rapporto fisco-contribuente?

Piergiorgio FRIZZERA
Org.& Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

vato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle nuove norme predisposte in ambito comunitario (Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/Ce) ed entrate in vigore lo scorso 1° gennaio. Si ricorda, tra le novità introdotte dal provvedimento in esame (attualmente in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che ora il luogo delle citate prestazioni di servizi non è più il Paese del fornitore, bensì quello in cui è stabilito il destinatario: si applicherà pertanto l'aliquota Iva vigente in quest'ultimo Stato.

(Italia Oggi del 31 marzo 2015, pag. 27)

Professionisti senza Pos, un disegno di legge inasprisce le sanzioni

Rischieranno anche la sospensione dell'attività i professionisti e i commercianti sprovvisti di Pos: lo prevede una proposta di legge (n. 1747) approvata nei giorni scorsi alla Commissione Finanze del Senato. In particolare, la bozza attualmente a disposizione commina una sanzione fino a 500 euro in sede di constatazione dell'irregolarità; nel caso in cui entro i successivi 90 giorni il contribuente non si sia ancora adeguato all'obbligo, scatta un'ulteriore sanzione di mille euro. Scaduto tale termine, è prevista appunto la sospensione dell'attività. Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, esso è finalizzato anche a "tutelare il consumatore e fruitore del servizio nel caso in cui si veda negata la legittima possibilità di procedere al pagamento mediante strumenti elettronici".

(Italia Oggi Sette del 30 marzo 2015, pag. 9)

Regimi speciali esclusi dal reverse charge

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia esonerato dagli adempimenti previsti ai fini Iva, il reverse charge non trova spazio. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a determinati servizi prestati nei settori edile ed energetico, operato dall'ultima legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190). La circolare in esame precisa inoltre che il reverse charge non si applichi nei confronti: a. degli imprenditori agricoli in regime di esonero; b. delle associazioni sportive ex legge 398/91; c. degli esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario di cui all'articolo 74, comma 6, del dpr 633/72, esonerati dagli adempimenti Iva; d. dei soggetti che effettuano attività di spettacoli viaggianti con volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro.

(Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2015, pag. 15)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Voluntary disclosure, limiti alle presunzioni nella cointestazione di attività

Il principio generale del nostro ordinamento secondo il quale le attività intestate a più soggetti (si pensi al caso di due coniugi oppure ai coeredi) si presumono ripartite tra loro in parti uguali "salvo prova contraria", si applica anche alla procedura di collaborazione volontaria delineata dalla normativa sulla voluntary disclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186), anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13 marzo 2015, n. 10/E. Quanto detto, peraltro, vale soltanto in caso di adesione alla sanatoria in commento: in caso contrario, infatti, il soggetto che non abbia aderito alla voluntary rischia di vedersi comminate le sanzioni sull'intera somma e non soltanto pro-quota. Un aspetto di importanza tutt'altro che secondaria attiene all'individuazione di quegli elementi che possono integrare la "prova contraria" richiesta dalla normativa.

(Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2015, pag. 44)

Rivalutazione dei terreni, le opzioni a disposizione del contribuente

Il contribuente che intende cedere un'area edificabile in passato fatta oggetto di perizia - con un conseguente affrancamento di valore - ad un valore superiore a quello attuale di mercato, ha sostanzialmente tre possibilità. Gli scenari possibili, infatti, sembrano i seguenti: a. cessione del bene senza richiamare la perizia; in tal caso è probabile un accertamento fiscale; b. procedere con una nuova perizia sul medesimo bene, usufruendo della riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, disposta dall'articolo 1, comma 627, della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). In tale ipotesi il contribuente potrebbe utilizzare questa perizia a valori inferiori, ma al contempo sarebbe tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in misura doppia; c. richiamo nel nuovo atto della perizia precedente.

(Il Sole 24 Ore del 26 marzo 2015, pag. 45)

Voluntary disclosure, per i professionisti obbligo di segnalare le operazioni sospette

Permane l'obbligo in capo a professionisti ed intermediari di effettuare la segnalazione di operazioni sospette all'Uif della Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria delineata dalla voluntary disclosure (di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186). Al riguardo, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato (attraverso una nota del 9 gennaio scorso) che non vengono modificati gli obblighi di segnalazione di eventuali operazioni sospette. Gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio vengono meno se al professionista non è stato

IVA: prestazioni relative ad edifici e reverse-charge

Come già anticipato nel precedente numero 2/2015 della presente rivista, la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha esteso il meccanismo del reverse-charge alle seguenti prestazioni di servizi, relative ad **edifici**:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, **chiunque** effettua le prestazioni dei servizi sopra indicate, **a favore di qualsiasi soggetto passivo Iva**, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con l'annotazione "inversione contabile" ed eventualmente indicando gli estremi della norma (art. 17, c. 6, lettera a-ter, DPR 633/1972).

Si noti che la disposizione in esame impatta anche sugli **adempimenti dei clienti** dei suddetti prestatori, che riceveranno la fattura senza addebito d'imposta e dovranno:

- **integrare** la fattura a mano con l'indicazio-

ne dell'aliquota corretta e della relativa imposta;

- **registrare** la fattura sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti (applicando, per quanto riguarda l'Iva a credito, eventuali indetraibilità di carattere oggettivo o soggettivo).

Recentemente è stata emanata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 14/E del 27/03/2015, che ha chiarito alcuni dubbi relativi all'ambito applicativo della norma.

Per l'individuazione delle prestazioni interessate, la citata circolare prevede che si deve avere riguardo alla classificazione Ateco 2007 prevista dall'Istat, facendo esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici (definiti come "fabbricati", sia abitativi che strumentali, sia parti di essi, compresi quelli in corso di costruzione e quelli di nuova costruzione, ed escludendo pertanto terreni, parcheggi, piscine, giardini, parti del suolo, beni mobili, ecc.), come segue:

Pulizia	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
Demolizione	43.11.00	Demolizione
Impianti	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
Completamento	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa in quanto non è un completamento)
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori (solo se riferite ad edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La circolare chiarisce pertanto l'area di operatività del meccanismo del reverse-charge, prevedendone l'applicazione anche per gli interventi di **manutenzione e riparazione degli impianti** elettrici, elettronici, idraulici, di riscal-

damento, di condizionamento, per la distribuzione del gas, antincendio, di ascensori e scale mobili.

Sono escluse le prestazioni relative al codice 43.12 (preparazione del cantiere), in quanto

referibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento.

Sono comprese nella disciplina in esame le prestazioni rese sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto o del contratto d'opera, mentre sono escluse le forniture di beni con posa in opera, che ai fini Iva costituiscono "cessioni di beni" e non prestazioni di servizi (in quanto la posa ha funzione accessoria rispetto alla cessione del bene), anche se il confine tra le due fattispecie è spesso di difficile determinazione.

La citata circolare precisa inoltre che, in presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi, in parte soggetti al regime del reverse-charge ed in parte soggetti all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, si dovranno scomporre le singole operazioni, individuandole separatamente ed assoggettandole alle rispettive regole.

Tuttavia, in una logica di semplificazione, in ipotesi di un unico contratto avente ad oggetto la costruzione di un edificio o la sua ristrutturazione qualificata di cui alle lettere c) e d), art. 3, DPR 380/2001, la citata circolare ammette l'applicazione delle regole ordinarie per tutte le prestazioni previste (ad esempio, in presenza di un contratto per la ristrutturazione di un edificio in cui è presente anche l'installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l'Iva nei modi ordinari sull'intero contratto).

I contribuenti che hanno optato per il nuovo regime "forfettario", così come quelli che hanno aderito al regime dei "minimi", non applicheranno il meccanismo del reverse-charge all'atto dell'emissione delle loro fatture, mentre per gli acquisti assoggettati al reverse-charge dovranno effettuare il versamento dell'Iva a debito (non potendo detrarre l'imposta) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sono inoltre escluse dall'applicazione del reverse-charge le prestazioni rese nei confronti dei produttori agricoli in regime di esonero (con volume d'affari inferiore ad euro 7.000,00) e degli enti che hanno optato per la L. 398/91 (es: associazioni sportive dilettantistiche).

In merito poi alle prestazioni in esame, effettuate nei confronti degli esportatori abituali che hanno rilasciato la lettera d'intento, la circolare precisa che **troverà applicazione il reverse-charge**: le operazioni saranno quindi fatturate ai sensi dell'art. 17, c. 6, DPR 633/72 e non ai sensi dell'art. 8, c. 1, DPR 633/72.

Dato che la norma in esame ha prodotto i suoi effetti dal 1° gennaio 2015 ma presentava profili di incertezza, la circolare 14/E del 27/3/2015 prevede che **sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati anteriormente alla sua emanazione.**

Roberto BUGLISI
Servimprese

VIES: Vat Information Exchange System

Vat Information Exchange System è un sistema che consente lo scambio di informazioni tra i diversi Stati dell'Unione Europea.

Nell'ambito della disciplina degli scambi intracomunitari assume particolare rilevanza il numero di identificazione dei soggetti passivi di imposta tra i quali interviene l'operazione. Tale numero, attribuito dallo stato di appartenenza, deve infatti essere corretto e corrispondere ad un operatore esistente ed in attività. La verifica del numero identificativo e, dunque, di queste condizioni si effettua appunto attraverso il VIES, un sistema che consente il collegamento con le banche dati delle amministrazioni dei singoli Stati.

In tema di modalità di iscrizione al VIES per poter effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi è intervenuto il decreto sulle semplificazioni fiscali, prevedendo l'immediata inclusione nella banca dati VIES del soggetto passivo che manifesta tale volontà:

- al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, contestualmente all'apertura della partita Iva mediante compilazione del quadro I campo "operazioni intracomunitarie"
- successivamente, qualora l'esigenza dovesse sorgere nel corso dello svolgimento dell'attività, mediante apposite funzioni rese disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate direttamente (Entratel/Fisconline) o tramite intermediario abilitato.

L'iscrizione al VIES ha dunque effetto immediato: non occorre più attendere 30 giorni dalla

manifestazione dell'opzione e ciascun contribuente potrà verificare l'avvenuta inclusione nell'archivio VIES mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

La cancellazione dal VIES può essere:

- volontaria quando è richiesta dal soggetto passivo che manifesta la volontà di revocare l'opzione espressa precedentemente utilizzando i servizi telematici direttamente (Entratel/Fisconline) o tramite intermediario abilitato
- d'ufficio quando il contribuente potrà essere cancellato a seguito:
 - dell'esito negativo dell'attività di controllo circa la completezza e correttezza dei dati forniti al momento dell'iscrizione
 - della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi. In questo caso la competente Direzione Provinciale deve inviare preventivamente un'apposita comunicazione al soggetto interessato e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 60° giorno successivo a detta comunicazione. Durante i 60 giorni il contribuente, per evitare la cancellazione, può far pervenire all'Agenzia documentazione che attesti l'esistenza di operazioni comunitarie effettuate o in corso di effettuazione o ancora da effettuare.

Manuela CONCI
Studio Bortolotti-Conci

RASSEGNA STAMPA sintesi

conferito l'incarico di gestire la procedura di rientro.

(Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2015, pag. 44)

Detraibili dall'Ivie

le imposte già versate all'estero

Dall'Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) sono detraibili le imposte, sia patrimoniali che reddituali, versate all'estero. Si ricorda che il tributo è stato istituito, con effetto a decorrere dal 2012, ad opera dell'articolo 19, commi 13 e 14, del decreto cosiddetto "Salva Italia" (dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Al riguardo si tenga presente che l'imposta in esame: a. dev'essere versata dalle persone fisiche residenti in Italia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati; b. è dovuta nella misura percentuale dello 0,76 per cento, diminuita allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale; c. la base imponibile varia in funzione dello Stato estero nel cui territorio è situato l'immobile.

(Italia Oggi del 21 marzo 2015, pag. 27)

Firmato l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra Svizzera e Ue

È stato sottoscritto l'accordo sullo scambio di informazioni finanziarie tra l'Unione europea e la Svizzera, che sarà efficace a decorrere dal 2018. Per effetto della convenzione (siglata sulla base degli standard approvati nell'ambito dell'Ocse), quindi, da tale data i 28 Stati comunitari riceveranno annualmente i dati sui conti correnti detenuti nel Paese elvetico dai propri residenti. Ora occorre attendere la ratifica da parte del governo di Berna e dei Parlamenti di tutti i Paesi dell'Unione. Berna intende raccogliere i dati nel 2017 per poterli scambiare per la prima volta nel 2018.

(Il Sole 24 Ore del 20 marzo 2015, pag. 50)

Sistri, sanzioni dal 1° aprile

Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (decreto "milleproroghe"), le sanzioni previste per l'omesso versamento del contributo Sistri e per la mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti, scatteranno a decorrere dal 1° aprile. Si ricorda che sono tenuti agli adempimenti in esame gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più dieci dipendenti, le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, gli enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.

(Italia Oggi del 20 marzo 2015, pag. 33)

RASSEGNA STAMPA
sintesi

Falso in bilancio perseguibile d'ufficio

Si inaspriscono le sanzioni per le false comunicazioni sociali: l'emendamento presentato da Palazzo Chigi al disegno di legge sulla corruzione, infatti, aumenta sia la pena detentiva sia l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, seppur in maniera differenziata per le società quotate e tutte le altre imprese. Il nuovo articolo 2621-bis del codice civile prevede inoltre la reclusione da 6 mesi a 3 anni per i fatti di "lieve entità, valutati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"; se si tratta di imprese sotto la soglia della fallibilità, peraltro, il reato è procedibile soltanto a querela della società, dei soci, dei creditori, o degli altri destinatari della comunicazione sociale". A parte l'eccezione da ultimo ricordata, ora il falso in bilancio è perseguibile d'ufficio.

(Italia Oggi del 17 marzo 2015, pag. 22)

Irap sui professionisti, attesa per la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione

Saranno le sezioni unite della Corte di Cassazione a pronunciarsi in merito ai presupposti che la legge prescrive ai fini dell'assoggettamento ad Irap dei professionisti e, in generale, dei lavoratori autonomi. Ciò che i giudici di legittimità sono chiamati a precisare, in particolare, attiene all'individuazione dei confini della "autonoma organizzazione" che, com'è noto, costituisce il presupposto ai fini dell'applicazione del tributo regionale disciplinato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Si ricorda che sul punto - che negli anni ha formato oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso di un question time svoltosi in commissione Finanze della Camera, ha auspicato uno specifico intervento normativo.

(Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2015, pag. 17)

Senza Iva la tariffa sui rifiuti

Niente Iva sulla tariffa rifiuti, ancorché l'attuale normativa qualifichi la Tia come entrata non tributaria (articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato a seguito dei richiami effettuati dalla Corte Costituzionale). Il principio è stato - ancora una volta - confermato dalla Corte di Cassazione con una pronuncia che si inserisce in un orientamento ormai univoco della giurisprudenza, anche di merito. Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno tra l'altro precisato che "appare palese l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo e, con essa, l'assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di correttezza posto alla base dell'assoggettamento ad Iva ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972".

(Italia Oggi del 13 marzo 2015, pag. 27)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

IM.I.S.: imposta immobiliare semplice
debutta in Provincia di Trento

La Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce l'I.M.U.P. e la T.A.S.I. e che è applicata obbligatoriamente nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento a decorrere dal periodo d'imposta 2015.

Soggetto passivo - Il presupposto per l'applicazione dell'IM.I.S. è il possesso di immobili di ogni tipo (fabbricati o terreni), salvo specifiche esclusioni o esenzioni. Il soggetto passivo è colui che possiede l'immobile a fronte di un diritto reale di godimento: proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi. In presenza di diritti reali diversi sullo stesso immobile soggetto passivo è colui al quale è concessa la più diretta fruibilità del bene. Nel caso di immobili a proprietà indivisa (condomini, multiproprietà, ecc.) il versamento è effettuato dall'amministratore con diritto di rivalsa pro quota sui singoli soggetti passivi comproprietari.

Tipologie di immobili - E' definito "fabbricato" qualsiasi unità immobiliare iscrivibile nel catasto fabbricati (p.ed. o subalterno) comprensiva del terreno pertinenziale.

Un'area è definita fabbricabile se potenzialmente utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale (P.R.G. e norme di attuazione). Sono assimilati alle aree edificabili i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie F3 e F4, i fabbricati in ristrutturazione ed i terreni, di qualsiasi tipo, in edificazione.

La norma ha fissato la linea di demarcazione tra la tipologia "fabbricato" e la tipologia "area fabbricabile", distinzione fino ad oggi non sempre chiara e agevole. Sinteticamente, l'esistenza del fabbricato ed il venir meno dell'area fabbricabile si realizza al concretizzarsi del primo dei tre seguenti presupposti:

- accatastamento del nuovo fabbricato;
- dichiarazione di fine lavori;
- utilizzo di fatto del nuovo fabbricato.

Base imponibile - La base imponibile, ricalcando quanto stabilito per l'I.M.U.P., è costituita:

- per i fabbricati dal valore catastale definito applicando alla rendita catastale, senza necessità di rivalutazione, i coefficienti moltiplicativi previsti per ogni categoria:

Coefficiente	Tipologia fabbricato
168	A (esclusi A10), C2, C6 e C7
147	B, C3, C4 e C5
84	A10 e D5
68,25	D (esclusi D5)
57,75	C1

- per le aree fabbricabili dal valore in comune commercio al primo gennaio del periodo d'imposta.

Criteri di calcolo e aliquote - L'IM.I.S. è calcolata su base mensile e l'imposta annuale è determinata dalla somma del tributo calcolato per i singoli mesi. Il soggetto passivo inciso dal tributo per il singolo mese è colui che ha mantenuto il possesso dell'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. In caso di parità l'imposta è dovuta dal soggetto che ha acquisito il nuovo possesso.

Le aliquote standard sono:

- 0,35% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze. Al fine di poter qualificare un immobile come abitazione principale è necessario il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale (centro degli interessi) del possessore e del suo nucleo familiare.
- 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola. L'identificazione di tali fabbricati si basa esclusivamente sul dato catastale: categoria D/10 o presenza della dicitura estesa che ne attesta la ruralità strumentale.
- 0,86% per tutti gli altri immobili.

Ogni Comune può modificare le aliquote standard (nel rispetto di alcuni limiti espressamente previsti dalla norma provinciale) così come definire il valore delle detrazioni per l'abitazione principale e della deduzione per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

Esenzioni - Sono confermate le esenzioni previste per l'I.M.U.P. con la specifica previsione di esenzione per i terreni agricoli così qualificati dal P.R.G. ed indipendentemente da ogni altro elemento (ad es. non montano o incolto).

Versamento e sanzioni - L'IM.I.S. è versata in due rate annuali (16 giugno e 16 dicembre) tramite modello F24. L'importo minimo da versare è pari ad euro 15,00 per singolo soggetto passivo e singolo Comune. E' previsto l'invio obbligatorio da parte del Comune del modello precompilato.

In caso di tardivo o omesso versamento la sanzione applicabile è pari al 30% dell'importo non versato oltre interessi. Resta salva la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso con applicazione di sanzioni ridotte.

Federico GIULIANI
Studio Moser

CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI: novità

Il Ministro dei beni culturali e del turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno firmato il decreto attuativo del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto "cultura e turismo".

Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili e stabilisce le procedure per l'ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito.

Il provvedimento deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il Mibact dovrà poi definire le modalità telematiche per la presentazione delle domande. Per le spese sostenute nell'anno 2014, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Di seguito, una sintesi del contenuto del provvedimento.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta (art. 2)

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, limitatamente al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming.

Per "esercizio ricettivo singolo" si intende la struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:

- strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le
- strutture individuate come tali da specifiche normative regionali)
- strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali).

Per "esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari" si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio singolo componente l'aggregazione.

Per "agenzie di viaggio e tour operator" si intendono quelle appartenenti al cluster 10 dello studio di settore "Agenzie intermedie specializzate nel turismo incoming" e cluster 11 dello studio di settore "Agenzie specializzate in turismo incoming". Per tali imprese il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del 10% delle risorse.

Agevolazione concedibile (art. 3)

Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicati nell'articolo 9 del decreto cultura e turismo,

esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del "de minimis", e comunque fino all'importo massimo complessivo di euro 12.500 nei tre anni di imposta, nonché fino all'esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Inoltre tale credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Spese eleggibili al credito d'imposta (art. 4)

Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:

- spese per impianti wifi a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
- spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
- spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
- spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
- spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
- spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che di conseguenza potrà fruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei

rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta (art. 5)

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che verranno definite dal Ministero stesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto (l'entrata in vigore del decreto sarà nota solo in seguito alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Per le spese sostenute nell'anno 2014, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute; il credito d'imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A del decreto. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta e l'importo effettivamente spettante.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 d. legis. 9 luglio 1997 n. 241), secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art. 6)

Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l'ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l'anno successivo.

Fausto DEMOZZI
Studio Demozzi (fonte ASAT Trento)

NASPI - DIS-COL: nuova indennità di disoccupazione

Le attuali ASPI e miniASPI, indennità di disoccupazione gestite dall'Inps, saranno sostituite, a decorrere dal 1° maggio 2015, dalla NASPI (nuova indennità di disoccupazione), che potrà essere richiesta da tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperative. Sono invece esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

I requisiti per ottenere la NASPI sono i seguenti:

- avere perso **involontariamente** il lavoro (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale con procedura di conciliazione). Le dimissioni "ordinarie" non danno diritto a Naspi;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nell'arco dei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione;
- avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo della disoccupazione.

Inoltre domanda di NASPI

A pena di decadenza, **entro 68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve inoltrare in via telematica all'Inps la domanda di Naspi.

Ammontare dell'indennità e decorrenza

Dopo l'applicazione della formula: [(retribuzione totale del periodo utile/settimane contribuite) x 4,33] l'Inps eroga la disoccupazione in maniera tale che:

- se la retribuzione mensile è pari o inferiore

all'importo di 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione.

- se la retribuzione mensile è superiore a 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75% del predetto importo, cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'**importo massimo mensile di 1.300,00** euro lordi, che saranno poi assoggettati a ritenuta fiscale.

La NASPI si riduce del 3 % ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La NASPI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Durata della Naspi

L'indennità verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

A decorrere da 1/01/2017 la Naspi verrà corrisposta per un numero max di 78 settimane.

Disoccupazione per lavoratori con Collaborazione Coordinata (DIS-COLL 2015) durata e importo

La disoccupazione 2015 per collaboratori è un'altra misura a sostegno dei lavoratori che perderanno involontariamente il posto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31

dicembre 2015. La DIS-COLL è un' indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che:

- possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese.

Il calcolo dell'indennità si basa sull'esempio della NASPI descritto sopra, mentre la durata DIS-COLL 2015 è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente fino all'evento di cessazione del lavoro e non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Come la NASPI, la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Come per la NASPI, anche la domanda per la DIS-COLL va inoltrata telematicamente all'Inps, **entro 68 giorni** (a pena di decadenza), dalla data di cessazione della collaborazione.

Gabriella BENINI
Studio Degasperis Martinelli

DETRAZIONI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO: proroghe

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro. Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio. È inoltre stata prorogata sino al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie. Potranno pertanto beneficiare della detrazione gli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al

31.12.2015, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

BONUS MOBILI

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

RISPARMIO ENERGETICO

È stata prorogata la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali). Tale detrazione si applicherà pertanto alle spese sostenute fino al 31.12.2015.

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa

alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.

RITENUTA SUI BONIFICI

Dal 1° gennaio 2015 è aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico riferiti a spese per le quali spetta la detrazione d'imposta.

Alessandro DALMONEGO
Studio Fronza Comm.ti Ass.ti